



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE DI TREVISO

SEZIONE SECONDA

R.G. 7/23  
Liquis CONTROINTA

P.U. N. 13/2023

Depositata e Pubblicata

Il 9/2/23

Il Funzionario Giudiziario  
Antonina Anselmo

Il Tribunale di Treviso composto dai magistrati:

dott. Bruno Casciarri	Presidente rel.
dott.ssa Clarice Di Tullio	Giudice
dott.ssa Petra Uliana	Giudice

SENT. N. ....

P.U. N. ....

CRON. N. ....

REP. N. ....

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

Letto il ricorso ex art. 269 CCI nel procedimento n. 13-

1/2023 presentato da **Fiorella Jeanne Pallas**, nata a Port Au Prince (RH), Haiti, il 29/04/1965, e residente a Treviso (TV) in Via Giorgio Massari, 2, C.F. PLLFLL65D692510C1, rappresentata e difesa dall'avv. Chiara Pagotto del Foro di Treviso,

per l'apertura della procedura di liquidazione controllata dei suoi beni;

presa visione dei documenti allegati;

esaminata l'integrazione del 30/31-1-2023 depositata dalla ricorrente;

rilevato che:

- la ricorrente è residente a Treviso (TV);
- il ricorso è stato presentato con l'assistenza dell'OCC;
- al ricorso è allegata la relazione redatta dall'OCC che contiene la valutazione sulla completezza e attendibilità della documentazione



depositata a corredo della domanda e l'illustrazione della situazione economica, patrimoniale e finanziaria del debitore;

- il debitore è in stato di sovraindebitamento, come risulta dalla relazione dell'OCC che riporta un passivo di circa E. 148.760,23 a fronte di un attivo costituito dalla vettura tg. FT597WP, dalle quote della società Fiorella Pallas Group Srl, da un credito verso detta società per finanziamento di circa E. 10.000,00, da E. 500,00 mensili derivanti da royalties della ditta individuale della ricorrente e da E. 2.200,00 mensili a titolo di compenso amministratore della predetta società;

- non risultano pendenti domande di accesso alle procedure di cui al titolo IV del CCI;

ritenuto che possano essere esclusi dal perimetro della liquidazione:

- le quote della società Fiorella Pallas Group Srl, tenuto conto dell'esiguo valore di liquidazione della società (circa E. 3.709,00 al netto della tassazione) e della circostanza che detta società è lo strumento di lavoro della ricorrente, che le consente di ricavare un reddito apprezzabile e di destinare quota degli utili ai creditori (v. art.268 coma 4 lett. b) CCI);

- il credito nei confronti della società in quanto postergato;

- la quota degli utili che la società non destinerà ai soci ma a copertura perdite o riserva;

ritenuto che la vettura potrà essere liquidata in prossimità del termine di 3 anni di durata della procedura onde consentire alla ricorrente di proseguire l'attività lavorativa senza costi aggiuntivi;

visti gli artt. 268, 269 e 270 CCI.



**DICHIARA**

**l'apertura della liquidazione controllata dei beni di Fiorella Jeanne Pallas, C.F. PLLFLL65D692510C1,**

**NOMINA**

il dott. Bruno Casciarri Giudice delegato per la procedura, il quale provvederà a determinare i limiti reddituali di cui all'art. 268 comma 4 lett.

b) CCI

**NOMINA**

Liquidatore l'OCC, che ha prestato assistenza al debitore, nella persona del dott. Gianluca Pivato;

**ORDINA**

al debitore il deposito entro 7 giorni dell'elenco dei creditori in cancelleria;

**ASSEGNA**

termine perentorio di gg. 60 ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato un termine entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al Liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'articolo 201;

**ORDINA**

la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione; il provvedimento è titolo esecutivo ed è posto in esecuzione a cura del Liquidatore;

**DISPONE**

che Liquidatore provveda all'inserimento della sentenza nel sito internet del tribunale o del Ministero della giustizia; nel caso in cui il debitore svolga attività d'impresa, alla pubblicazione presso il registro delle imprese;



### **ORDINA**

quando vi sono beni immobili o beni mobili registrati, la trascrizione a cura del Liquidatore della sentenza presso gli uffici competenti.

Evidenzia che a norma dell'art. 150 CCI, richiamato dall'art. 270 comma 5 CCII, dal giorno della dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale nessuna azione individuale esecutiva o cautelare anche per crediti maturati durante la liquidazione giudiziale, può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella procedura, salva diversa disposizione di legge.

Ritenuto che nella liquidazione controllata a norma dell'art. 282 comma 2 CCI, diversamente da quanto previsto nella liquidazione giudiziale dall'art. 279 CCI, la dichiarazione di esdebitazione deve essere pronunciata d'ufficio decorso il termine di 3 anni dalla sua apertura, previa verifica delle condizioni di cui all'art. 282 CCI;

Ritenuto di dover dare al Liquidatore le disposizioni che seguono per consentire la tempestiva emanazione del decreto e il previsto contraddittorio con i creditori in ordine alla condizioni che legittimano la dichiarazione di esdebitazione;

### **DISPONE**

che il Liquidatore, a prescindere dall'istanza del debitore, due mesi prima della scadenza del triennio dall'apertura della liquidazione, trasmetta al debitore e ai creditori una relazione in cui prenda posizione sulla sussistenza delle condizioni di cui all'art. 280 CCI, fissando il termine di giorni 30 per la comunicazione di eventuali osservazioni, e depositi entro il giorno successivo alla scadenza del triennio la relazione finale comprensiva delle risposte alle osservazioni.



Manda alla Cancelleria per la notificazione della sentenza al debitore e al  
Liquidatore per la notificazione ai creditori e ai titolari di diritti sui beni  
oggetto di liquidazione

Treviso, così deciso nella camera di consiglio tenuta a mezzo applicativo  
Teams del 07/02/2023

Il Presidente est.  
Bruno Casciarri

Depositata in cancelleria

il .....

Il Funzionario Giudiziario  
Antonina Anselmo



